

Allegato "B" all'atto n. 892 di Repertorio

STATUTO

ART. 1

- Costituzione e sede -

1.1.) E' costituita la Fondazione denominata:

"FONDAZIONE RENATA QUATTROPANI ETS".

La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo settore e dal Codice Civile.

1.2) La Fondazione ha sede legale in **Milano**, all'indirizzo determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione e pubblicizzato nelle forme di legge.

1.3) La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

1.4) Le finalità della Fondazione si esplicano a livello nazionale, con collegamenti in sede internazionale.

1.5) Il Consiglio di Amministrazione potrà trasferire la sede legale, costituire rappresentanze e uffici in Italia, Europa e all'estero per svolgere attività di sviluppo e di promozione della Fondazione stessa.

ART. 2

- Fondatori -

2.1) La Fondazione è costituita con il concorso dei signori: FERRANTE Giovanna Angela, GARGANTINI Livio e RAVAGNANI Ornella Patrizia.

I soggetti sopra elencati hanno la qualifica di Fondatori.

2.2) Possono acquisire la qualifica di Fondatori, a seguito di delibera adottata dall'Assemblea con la maggioranza prevista dall'articolo 10.6, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, e gli enti, anche se privi di personalità giuridica, che contribuiscano al patrimonio o al fondo di gestione della Fondazione nella misura minima determinata dal Consiglio di Amministrazione.

2.3) La qualifica di Fondatore cessa per morte, dimissioni, o decadenza deliberata dall'Assemblea, con la maggioranza prevista dall'articolo 10.6, per il caso di permanente impedimento del Fondatore o di sua assenza a tre riunioni consecutive dell'Assemblea.

2.4) L'Assemblea deve entro trenta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

2.5) Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione di rigetto chiedere che sull'istanza di pronuncia il Consiglio di Amministrazione, che delibererà sulla domanda non accolta in occasione della sua successiva convocazione, salvo che non sia appositamente convocato.

ART. 3

- Finalità -

3.1) La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale:

- lettera **a)**: interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

- lettera **d)**: educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- lettera **g)**: formazione universitaria e post-universitaria;

- lettera **h)**: ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

e, in particolare, la fondazione ha lo scopo di **migliorare le opportunità di guarigione e la qualità della vita dei pazienti affetti da patologie ematologiche croniche e patologie tumorali, finanziando la ricerca scientifica relativa.**

3.2) Al fine del raggiungimento dello scopo di cui sopra, la Fondazione curerà in particolare:

a) la raccolta di fondi a supporto di programmi di ricerca finalizzati al miglioramento delle conoscenze mediche alla introduzione di terapie avanzate nelle patologie ematologiche croniche e patologie tumorali;

b) il contributo allo sviluppo di laboratori di ricerca ematologica e tumorale per lo studio e l'applicazione clinica di procedure diagnostiche e terapeutiche innovative;

c) la promozione di progetti di ricerca scientifica e la partecipazione, singolarmente o in unione ad altre organizzazioni, enti o ricercatori, a progetti di ricerca scientifica organizzati da altri;

d) la promozione ed il sostegno di sperimentazioni cliniche di nuovi farmaci e di nuove modalità terapeutiche nel campo delle patologie ematologiche croniche e patologie tumorali, in collaborazione con istituzioni pubbliche o private operanti nei suddetti campi, purché approvati dal Comitato scientifico della Fondazione stessa o, in sua assenza, dal Consiglio di Amministrazione;

e) l'istituzione e il finanziamento di borse e assegni di studio per medici, biologi, tecnici e infermieri, finalizzati alla formazione ed al perfezionamento in Italia e all'estero;

f) l'istituzione e il finanziamento di contratti per medici, biologi, tecnici ed infermieri, finalizzati allo svolgimento di progetti di ricerca nel campo delle patologie ematologiche croniche e patologie tumorali;

g) l'organizzazione di corsi di formazione, *medical coaching* e di aggiornamento in ambito delle patologie

ematologiche croniche, patologie tumorali e in ambiti collegati per medici, medici specializzandi, biologi, tecnici, infermieri, pazienti, caregiver, e familiari delle persone affette dalle dette patologie, nonché il finanziamento e la collaborazione allo svolgimento di corsi di formazione, di *medical coaching* e di aggiornamento organizzati da altri nei medesimi ambiti;

h) la divulgazione delle conoscenze sulle patologie ematologiche croniche e patologie tumorali mediante organizzazione di convegni, conferenze, incontri, dibattiti;

i) l'organizzazione di congressi scientifici, corsi di aggiornamento;

l) l'edizione di atti di Congressi o Simposi di materiale informativo sulle patologie ematologiche croniche e patologie tumorali, sulla cura delle stesse e su argomenti affini o collaterali, anche sotto forma di stampa periodica;

m) l'informazione del paziente sulle migliori opportunità di terapia disponibili."

ART. 4

- Attività strumentali, accessorie e connesse -

4.1) La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente art. 3, purchè secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 117/2017.

4.2) Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa all'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione."

ART. 5

- Patrimonio -

5.1 Il patrimonio della fondazione ammonta a **euro 38.386,67** (trentottomilatrecentottantasei virgola sessantasette).

5.2 Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5.3. Il patrimonio della fondazione è composto:

A) dal fondo di dotazione:

- rappresentato inizialmente dal fondo di dotazione della trasformata associazione;

- incrementabile successive mediante conferimenti in denaro o di beni, mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o dai Partecipanti o comunque da terzi con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;

- costituito altresì dai beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione con il ricavato della vendita di beni compresi nello stesso fondo di dotazione.

B) dal fondo di gestione costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;

- da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione;

- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;

- da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati dai Fondatori, da Partecipanti o da terzi senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;

- dai ricavi delle attività istituzionali, e di quelle secondarie strumentali;

- dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima.

ART 6

- Durata -

17.1) La Fondazione ha durata **illimitata**.

ART. 7

- Esercizio finanziario -

7.1) L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

7.2) Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto nell'art.13 del Codice del Terzo settore, nonché il bilancio sociale, ai sensi dell'art. 14 del Codice del Terzo settore.

7.3) Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazione resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite, e solo per la differenza per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

7.4) La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, ed avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a chicchessia, anche nei casi di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, né direttamente né indirettamente.

ART. 8

- Organi della Fondazione -

8.1) Sono organi della Fondazione:

- l'Assemblea dei Fondatori;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Segretario Generale;
- il Comitato Scientifico;
- l'Organo di Controllo.

ART. 9

- Assemblea -

9.1) L'Assemblea è l'organo al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita della Fondazione ed al raggiungimento dei suoi scopi.

9.2) L'Assemblea è costituita dai Fondatori, di cui all'articolo 2.1), nonché dai soggetti che hanno successivamente conseguito tale qualifica, ai sensi dell'articolo 2.2).

9.3) L'Assemblea ha il compito di:

- a) nominare e revocare i membri del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei suoi componenti;
- b) nominare i membri dell'Organo di Controllo;
- c) nominare i Fondatori ai sensi dell'articolo 2.2) del presente Statuto;
- d) deliberare la decadenza dei Fondatori, ai sensi dell'articolo 2.3 del presente Statuto;
- e) approvare il bilancio preventivo e consuntivo, predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
- f) deliberare, anche su proposta del Consiglio di Amministrazione, le modifiche statutarie che ritenga necessarie;
- g) esprimere pareri su ogni argomento sottoposto dal Consiglio di Amministrazione;
- h) proporre al Consiglio di Amministrazione di esercitare l'azione di responsabilità nei confronti dei precedenti amministratori, indicando i motivi;
- i) deliberare lo scioglimento dell'Ente e la devoluzione del patrimonio.

ART. 10

- Convocazione e deliberazioni dell'Assemblea -

10.1) L'Assemblea si riunisce almeno due volte all'anno, per l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo, nonché ogni qualvolta ne facciano richiesta scritta almeno un terzo dei suoi membri oppure si renda necessario procedere al rinnovo delle cariche sociali.

10.2) L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione con un preavviso di almeno 8 (otto) giorni, mediante comunicazione scritta a tutti i membri.

10.3) Ciascun membro ha diritto a un voto. Gli Enti sono rappresentati dal legale rappresentante o da persona da questo designata. E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro membro dell'Assemblea; è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a 20 (venti).

10.4) L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei membri; in seconda convocazione l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

10.5) Salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto, l'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti.

10.6) Per le deliberazioni concernenti la nomina e la decadenza dei Fondatori, ai sensi dell'articolo 2.2) e dell'articolo 2.3) del presente Statuto, le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Ente, è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei membri.

10.7) Di ogni Assemblea è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede l'Assemblea e dal Segretario in carica, o da altra persona incaricata da chi presiede l'Assemblea.

10.8) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione oppure, in caso di sua assenza, da altra persona designata dall'Assemblea stessa.

ART. 11

- Consiglio di Amministrazione -

11.1) Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 (tre) a 11 (undici) membri, nominati dall'Assemblea anche fra i componenti della stessa.

I Consiglieri durano in carica 5 (cinque) anni, e possono essere revocati dall'Assemblea prima della scadenza del mandato solo per giusta causa.

I Consiglieri possono essere riconfermati più volte, senza alcun limite di numero di mandati.

11.2) Il Consiglio di Amministrazione designa tra i propri membri il Presidente e il Vice Presidente e nomina il Segretario.

11.3) In caso di cessazione della carica prima della scadenza del mandato di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina di nuovi Consiglieri a reintegrazione del numero stabilito.

I membri così nominati cessano dalla carica alla scadenza dei membri originari del Consiglio di Amministrazione.

11.4) Al Consiglio di Amministrazione spetta ogni più ampio potere di ordinaria e straordinaria amministrazione, senza limite alcuno, per l'attuazione dello scopo della Fondazione e per la gestione del patrimonio e del fondo di gestione della stessa.

11.5) Il Consiglio di Amministrazione predispose il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea, appositamente convocata entro il mese di dicembre, per il bilancio preventivo, ed entro quattro mesi dalla chiusura di ogni esercizio sociale, per il bilancio consuntivo, e la relazione su ogni altra materia riservatagli dallo Statuto, nomina i membri del Comitato Scientifico, e compie ogni atto utile o necessario per il raggiungimento delle finalità della Fondazione.

11.6) Il Consiglio si riunisce, presso la sede della Fondazione o altrove in Italia o in uno qualsiasi degli altri paesi dell'Europa o degli Stati Uniti d'America, possibilmente una volta al trimestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano almeno 2 (due) dei suoi componenti. L'avviso di convocazione, da inviarsi in forma scritta almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata e per la riunione, deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. In caso di particolare urgenza il Consiglio può essere convocato per telegramma o telefax o e-mail inviato almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano anche per audioconferenza o videoconferenza a condizione che nell'avviso di convocazione siano indicati i luoghi audio o video collegati nei quali gli intervenuti potranno affluire.

Tutti i partecipanti devono poter essere identificati, deve essere loro consentito seguire la discussione, partecipare alla votazione simultanea ed intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti all'ordine del giorno nonché poter visionare o ricevere documentazione e di poterne trasmettere. La riunione si considererà tenuta nel luogo ove si trova il Presidente della stessa insieme al Segretario, onde poter consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

11.7) Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente, e in subordine da un Consigliere designato dai presenti.

11.8) Il Consiglio delibera a maggioranza degli intervenuti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

11.9) Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constatare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Generale.

11.10) Sono valide le deliberazioni, ancorché non assunte in riunione, che siano sottoscritte da tutti i Consiglieri in carica.

ART. 12

- Poteri del Presidente del Consiglio di Amministrazione -

12.1) Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta:

- la legale rappresentanza della Fondazione nei confronti dei terzi e in giudizio;
- di convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di Amministrazione;
- di curare, coadiuvato dal Segretario Generale, l'esecuzione delle deliberazioni assunte e di sovrintendere all'attività della Fondazione.

12.2) In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue attribuzioni sono esercitate dal Vice Presidente. Nei confronti dei terzi, la sottoscrizione di un qualsiasi atto da parte del Vice Presidente è sufficiente a far presumere l'assenza o l'impedimento del Presidente.

ART. 13

- Segretario Generale -

13.1) Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, e cessa dalla carica contemporaneamente al Consiglio che lo ha nominato.

Il Consiglio può tuttavia deliberare la decadenza anticipata del Segretario dalla carica, per gravi motivi.

La carica di Segretario Generale e di Consigliere non sono tra loro incompatibili.

13.2) Il Segretario Generale, qualora non rivesta anche la carica di Consigliere, partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con funzioni consultive. Provvede ad istruire gli affari della Fondazione e a sottoporli al Consiglio per le deliberazioni. Egli collabora con il Presidente nella esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e provvede alla corrispondenza, alla redazione dei verbali del Consiglio di Amministrazione e alla conservazione dell'archivio della Fondazione.

ART. 14

- Comitato Scientifico -

14.1) Il Comitato Scientifico, qualora nominato, è composto da un numero di membri compreso fra 3 (tre) e 20 (venti), scelti tra personalità di notoria esperienza nel campo della ricerca sulle patologie ematologiche croniche e sulle patologie tumorali, nei loro aspetti sia clinico-terapeutici che biologici e di ricerca.

14.2) Il Comitato Scientifico serve da organo di consulenza del Consiglio di Amministrazione, il quale se ne avvarrà nella realizzazione delle finalità della Fondazione.

14.3) I membri del Comitato Scientifico vengono nominati dal Consiglio di Amministrazione per un periodo di 5 (cinque) anni e possono essere sostiituiti dal Consiglio in caso di volontaria dimissione dalla carica o di sopravvenuta impossibilità a svolgere i compiti richiesti.

La partecipazione al Comitato Scientifico e la carica di Consigliere non sono tra loro incompatibili.

ART. 15

- Organo di controllo -

15.1) L'organo di controllo è composto da un Sindaco nominato dall'Assemblea ed è scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori Legali.

15.2) Al Sindaco Unico si applica quanto previsto nell'art. 30 del Codice del Terzo settore.

15.3) Nei casi previsti dalla legge il Consiglio di Indirizzo nomina anche un revisore legale dei conti, a cui si applica la disciplina dell'art. 31 del Codice del Terzo settore.

ART. 16

- Gratuità delle cariche sociali -

16.1) Tutte le cariche sociali sono gratuite; è ammesso il rimborso delle spese documentate sostenute per lo svolgimento della carica ricoperta.

ART. 17

- Estinzione -

18.1) In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione dell'Assemblea, che nominerà il/i liquidatore/i, determinandone i poteri, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe appartenenti a Terzo settore, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art. 45 del Codice del Terzo settore.

ART. 18

- Rinvio -

19.1) Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

Firmato: Ferrante Giovanna Angela - Francesco Giovanni Sapia notaio

Copia autentica su supporto informatico scritta in conformità dell'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 D.LGS. 7 marzo 2005 n. 82, firmata digitalmente come per legge dall'Avv. Francesco Giovanni Sapia, Notaio in Treviglio, e dallo stesso rilasciata per gli usi consentiti dalla legge.

Treviglio, il ventuno novembre duemilaventitrè.